

REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell'introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell'Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all'interno dell'Unione. La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, l'aumento delle economie di scala, l'accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elet-

tronici in euro. Gli effetti dovrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi rispetto ad altri Stati membri. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento («USP»), in generale, e per i consumatori, in particolare. Per contro, quando l'USP è un consumatore, è opportuno promuovere il principio del non addebitamento di commissioni più elevate. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione dei prezzi nel settore dei pagamenti ed è invitata a produrre al riguardo un'analisi annuale.

(2) Il successo della SEPA è molto importante dal punto di vista economico e politico. La SEPA è pienamente in linea con la strategia Europa 2020, che mira a creare un'economia più intelligente in cui la prosperità deriva dall'innovazione e dall'uso più efficiente delle risorse disponibili. Sia il Parlamento europeo, tramite le risoluzioni del 12 marzo 2009 ⁽⁴⁾ e del 10 marzo 2010 ⁽⁵⁾ sull'attuazione della SEPA, che il Consiglio, con le conclusioni adottate il 2 dicembre 2009, hanno sottolineato l'importanza di realizzare una rapida migrazione alla SEPA.

(3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽⁶⁾, fornisce una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti, di cui la SEPA è un elemento fondamentale.

(4) Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità ⁽⁷⁾, fornisce anch'esso una serie di misure per promuovere il successo della SEPA, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio della parità delle commissioni e la raggiungibilità per gli addebiti diretti.

(5) Gli sforzi di autoregolamentazione del settore bancario europeo tramite l'iniziativa SEPA si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata verso schemi a livello di Unione per i bonifici e gli addebiti diretti sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. In particolare, non si è tenuto conto in modo adeguato e trasparente degli interessi dei consumatori e degli altri utenti. È

⁽¹⁾ GU C 155 del 25.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 74.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2012.

⁽⁴⁾ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 166.

⁽⁵⁾ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

